

## EMERGENZA COVID-19

### REDDITO DI ULTIMA ISTANZA ESTESO AI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Roma, 31 marzo 2020.

Cari Presidenti dei Collegi Territoriali  
Care colleghe e cari colleghi

Si inoltra la presente nelle more della pubblicazione del relativo Decreto interministeriale, da quanto consta approvato dal Governo e con il quale si disciplina l'erogazione anche ai liberi professionisti del *bonus* di 600 euro.

I Periti Agrari e Periti Agrari Laureati iscritti alla Gestione Separata in Enpaia, nel rispetto delle procedure indicate nella presente comunicazione, potranno accedere a tale indennità.

Possiamo finalmente asserire che la voce alzata della categoria per mezzo del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, accolta dalla famiglia dei professionisti tecnici a cui apparteniamo, è stata riassunta nella richiesta formulata al Governo dalla Rete Professioni Tecniche (RPT) che ne ha dato concreto riscontro.

L'indennità prevista dal DI del 28 marzo 2020 è rivolta ai colleghe/i iscritti alla gestione separata che:

- a) abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (*Art 2 Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell'attività*) a) *per cessazione dell'attività: si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;*  
b) *per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tale fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.*)

L'indennità, inoltre, è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.

Si sottolinea che in assenza del requisito reddituale sopra indicato e del puntuale adempimento degli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019 la domanda verrà dichiarata inammissibile.

Le domande, redatte sulla base del modulo allegato, devono essere presentate, dal 1° al 30 Aprile 2020, ESCLUSIVAMENTE via pec all'indirizzo:

**[periti.indennita@pec.enpaia.it](mailto:periti.indennita@pec.enpaia.it)** allegando copia di

documento di identità e del codice fiscale.

Così come previsto dal citato decreto, le domande verranno lavorate nell'ordine cronologico di arrivo, e soddisfatte, in presenza dei prescritti requisiti, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto nell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto.

L'esito della domanda sarà subordinato al testo del decreto pubblicato e comunque si precisa quanto segue:

- non hanno diritto alla presente indennità i titolari di pensione compresi i pensionati iscritti contribuenti ancora in attività professionale;
- non hanno diritto alla presente indennità i dipendenti che esercitano l'attività libero professionale;
- nel caso di iscrizione plurima ad Enti o Casse di previdenza l'istanza di indennità dovrà essere presentata ad un solo ente di Previdenza;

Si precisa altresì che l'indennità prevista dal DI 28 marzo 2020 è cumulabile con la c.d. indennità di baby setting prevista dall'art. 23 comma 9 del DL Cura Italia.

I componenti il Comitato Amministratore sono a disposizione degli iscritti per dar loro ogni utile informazione e raccogliere le problematiche:

Per. Agr. Alberto Barbarini - mail: barbarinalberto@libero.it

Per. Agr. Davide Castello - mail: castello.davide@gmail.com

Dott. Per. Agr. Massimo de Nitto - mail: massimodenitto@gmail.com

Dott. Per. Agr. Bernardino Lattarulo - mail: info@studiolattarulo.it

Dott. Per. Agr. Celestino Nardone - mail: studiotecniconardone@gmail.com

Dott. Per. Agr. Andrea Taddei - mail: dott.andreataddei@virgilio.it

La modulistica editabile è, altresì, disponibile nel sito della Gestione previdenziale <https://peritiagrari.enpaia.it/>

Il Coordinatore della Gestione Separata Periti Agrari

Dott. Per. Agr. Bernardino Lattarulo